

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) CAPILLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ETTORE MARIA LOMBARDI

FATTO

Nel ricorso presentato, le parti hanno riferito di agire in qualità di titolare di due buoni fruttiferi ordinari della serie Q/P risalenti al 1989 e al 1990; e, in particolare, di essere titolare di un buono fruttifero della serie Q/P n.***233 sottoscritto in data 18.01.1989 per un valore di 500.000 Lire, e un buono fruttifero della serie Q/P n.***101 sottoscritto in data 17.01.1990 per un valore di 250.000 Lire; che tali buoni erano cointestati insieme ad un terzo, deceduto in data 21 aprile 2012; che sul fronte dei buoni è presente un timbro correttivo indicante la serie di appartenenza Q/P; che sul retro dei buoni è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno; che in data 16 settembre 2020 presentavano formale reclamo al fine di ottenere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sul retro degli stessi, in particolare con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno. I ricorrenti hanno, quindi, richiesto all'ABF la corretta liquidazione dei buoni.

Nel controdedurre, parte resistente ha affermato che il ricorso era infondato perché irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'ABF. Infatti, con sentenza n. 3963 del 2019, la Corte di Cassazione, a SS.UU., ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BF trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Inoltre, nel caso di specie è fuor di dubbio che il ricorso sia volto a far valere il comportamento dell'intermediario relativo alla consegna del buono in controversia riportante i timbri previsti per la serie "Q/P" dal D.M. 13 giugno 1986, comportamento che, secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato l'affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono. La resistente ritiene, pertanto, il ricorso proposto inammissibile non rientrando nella competenza per



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

materia dell'ABF. Difatti, i titoli di risparmio postale, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio postale che viene effettuata dall'intermediario per conto di altro ente pubblico e la materia è interamente regolata da norme di carattere speciale. Inoltre, parte resistente ha affermato che le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano stati apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P"; l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; che sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti dal predetto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto; che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buon della serie "Q"; che parte ricorrente era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità. Alla luce di quanto precede,

CONCLUSIONI

Voglia l'III.mo Collegio dell'Arbitro Bancario e Finanziario adito, ogni contraria istanza ed eccezione respinta:

- in via preliminare:
 - l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;
 - dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;
 - nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto,
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.

DIRITTO

In via pregiudiziale, sulle eccezioni di incompetenza temporale e per materia dell'Arbitro sollevate dall'intermediario resistente, il Collegio si limita a rilevare che le stesse sono considerate infondate dal costante orientamento dell'Arbitro (cfr. *ex multis* già Coll. Coord. n. 5676/13 e, da ultimo, Coll. Napoli, n. 21104/2020). La controversia va, infatti, inquadrata nel *decisum* del Collegio di Coordinamento che, con decisione n. 6142 del 3 aprile 2020, ha affermato il principio di diritto per cui *"L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali là dove questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto"*. Il principio de quo si fonda sulla motivazione secondo cui *"[...] dinanzi all'eccezione dell'intermediario che faccia riferimento al regime fiscale per giustificare la corresponsione all'investitore di un importo inferiore a quello risultante dai rendimenti indicati in termini assoluti sul retro del titolo, la valutazione che l'ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza ratione materiae, in quanto la richiamata disciplina fiscale viene qui in gioco esclusivamente quale parametro ai fini della quantificazione dell'importo dovuto al sottoscrittore, in virtù del contratto in essere tra le parti. Non si tratta cioè di accertare l'assoggettamento dei BFP ad una determinata ritenuta erariale, come ad esempio quella di cui all'art. 1 D.L. 19 settembre 1986 convertito con L. 17 novembre 1986, n. 759 (al riguardo Cass. n. 30746/2018), il che sarebbe ratione materiae precluso all'ABF, bensì di*



accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti. [...] D'altra parte, che il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei BFP, possa assumere rilievo anche all'interno della sfera strettamente negoziale, quale elemento che concorre ad individuare il quantum della prestazione, emerge con chiarezza dalla presenza, sul buono della serie Q qui in esame, della dicitura per cui "L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge", peraltro presente, talvolta con formulazione diversa (L'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali alla data di emissione)" su buoni appartenenti anche ad altre serie".

Passando, quindi, al merito della controversia la questione sottoposta all'attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi Postali, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l'Arbitro Bancario Finanziario. Il contendere riguarda, in particolare, due BFP, di cui uno del valore nominale di 500.000 lire emesso il 18 gennaio 1989 e l'altro del valore nominale di 250.000 lire emesso il 17 gennaio 1990. Esaminando i documenti cartolari allegati in atti si osserva agevolmente che: a) è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi 10; b) sul fronte del titolo è stata stampigliata in maniera leggibile la serie di appartenenza «Q/P»; c) sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro, parzialmente leggibile, che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade). Ne consegue che legittimamente la ricorrente chiede la liquidazione degli interessi per il periodo dal 21° al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione secondo le indicazioni stampate originariamente a tergo dello stesso.

Nel caso di specie, infatti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, il buono, nella parte anteriore, è stato individuato dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P». Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: «B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno».

Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca, peraltro, una indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: «più lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione». È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». Il Collegio, infatti, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. decisione n. 5674 dell'8 ottobre 2013). Di conseguenza, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15 giugno 2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., tra le altre, le decisioni di questo Collegio n. 8791/2017; 6527/2016; n. 8474/2016; 10937/2016). In applicazione del su richiamato orientamento, questo Collegio non può che confermare il diritto della ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltrech  quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, per i primi venti anni, essendone legittima, per questo medesimo periodo, la relativa eterointegrazione ministeriale sopravvenuta) (cfr. da ultimo, in senso conforme, ABF, Collegio di Palermo, n. 4868/2017). Considerando, cio , che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi   stabilita solo fino al 20° anno, non pu  che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto. La domanda della ricorrente appare, in conclusione, *in parte qua* fondata, e pertanto, relativamente al BFP in atti, serie «Q/P», emessi rispettivamente il 18 gennaio 1989 e il 17 gennaio 1990, la liquidazione degli interessi dal 21° al 30° anno va effettuata secondo quanto riportato sul retro del titolo medesimo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli Q/P, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI